



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12

09070 Nurachi (OR)

COPIA

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Del 18-07-2019 R.D.	Oggetto: "Schema n° 31 TIRSO Condotta di alimentazione zone costiere". Approvazione progetto esecutivo, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e ADOZIONE variante al Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, con le modalità e secondo le procedure dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.e ii.
--	--

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 19:00 e seguenti, nel Comune di NURACHI e nella sala delle adunanze di Piazza Chiesa n. 12, convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straordinaria di Prima convocazione nelle persone dei seguenti signori:

Ponti Renzo	P	SALARIS PIETRO	P
LASIU LUCIANO	A	SARDU GABRIELE	P
LEDDA VALERIO	A	TIANA ELISA	P
LOCHI ANTONELLO CARMINE	A	TELLAROLI ALDO	A
MURONI MATTEO	A	TRATZI ADA	P
MURRU MANUELA	P	ZUCCA LUCA	P
PORCHEDDA VALENTINA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Comunale Gloria Silvia Paola Sanna.

Il SINDACO, Renzo Ponti, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta

Premesso che:

- con deliberazione del C.C. n° 48 in data 13.11.2010 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 22.12.1989 n° 45, il Piano Urbanistico Comunale di Nurachi in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, completo di studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica e delle tavole integrative richieste dal Servizio SAVI, oltre agli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, redatto dallo studio associato "Mura e Tomasello", con studio in Macomer, ed inoltre è stata approvata la Dichiarazione di Sintesi redatta dallo stesso studio associato nel rispetto delle prescrizioni normative, nella quale viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali e i contenuti del rapporto ambientale sono stati integrati nel PUC e di come si è tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti con competenza ambientale e dei risultati delle consultazioni, nonché del parere motivato;
- con la nota prot. n° 0025147/Det/1988 in data 29.04.2011 l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha trasmesso la determinazione della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia n° 1988/DG in data 29.04.2011 che ha valutato il Piano Urbanistico del Comune di Nurachi in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, approvato con deliberazione del C.C. n° 48 in data 13.11.2010, coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, con le prescrizioni contenute nella stessa nota, articoli 1 e 2;
- con la deliberazione del C.C. n° 8 in data 29.03.2012 sono state recepite le prescrizioni dettate in sede di verifica di coerenza dall'Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, riportate nella Determinazione della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia n° 1988/DG del 29.04.2011, articoli 1 e 2 modificando e/o integrando, come dettagliatamente riportato nella stessa deliberazione, gli elaborati del Piano Urbanistico Comunale;
- con nota prot. n° 45592/DG in data 01.08.2012 l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha richiesto ulteriori chiarimenti che, a parere dell'Assessorato, devono essere ulteriormente definiti;
- con la deliberazione del C.C. n° 34 in data 31.10.2012 sono state recepite le ulteriori prescrizioni dettate in sede di verifica di coerenza dall'Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, riportate nella nota prot. n° 45592/DG in data 01.08.2012 modificando e/o integrando gli elaborati del Piano Urbanistico Comunale;
- con la nota prot. n° 0069228Det/5498 in data 06.12.2012 l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha trasmesso la determinazione della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia n° 5498/69928/DG in data 06.12.2012 che ha valutato il Piano Urbanistico del Comune di Nurachi in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, approvato con deliberazione del C.C. n° 48 in data 13.11.2010, integrato dalle liberazioni n° 8 in data 29.03.2012 e n° 34 in data 31.10.2012 emanate in recepimento alle prescrizioni impartite, risulta coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato ed ha autorizzato la pubblicazione sul BURAS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 8, della L.R. n° 45/1989;
- l'estratto della deliberazione di approvazione del Piano Urbanistico Comunale è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 8, della L.R. n° 45/1989, sul BURAS n° 55 parte III in data 20.12.2012;

Premesso altresì che:

- con DC AATO n° 31 del 31.05.2011 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento ID 2004-532 – "Schema n° 31 Tirso" – Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis;
- l'opera è stata inserita nel Piano Regolatore Generale del Acquedotti ed è ritenuta di particolare importanza in quanto consentirà di raggiungere le seguenti finalità:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 18-07-2019 COMUNE DI NURACHI Pag. 2

- integrare sensibilmente le attuali risorse disponibili per i centri turistici di Putzu Idu, Mandriola, S'Arena Scoada, Su Pallosu e Sa Rocca Tunda serviti dal serbatoio di Capo Mannu e, qualora le risorse dell'acquedotto risultassero insufficienti (soprattutto nel periodo estivo), si manterrà la miscelazione con le acque provenienti dai pozzi di Is Benas;
- migliorare la sicurezza di approvvigionamento idrico quantitativo e qualitativo, rispetto all'attuale prelievo da pozzi, giunti ormai in condizioni di sovra-emungimento;
- integrare con il Servizio da Sili le risorse dello schema "Mandrinas", sino agli abitati di Nurachi, Riola Sardo e Baratili San Pietro, cosicché la risorsa destinata a tali centri dall'acquedotto "Mandrinas" potrà essere utilizzata per coprire le punte di richiesta estiva delle zone turistiche di S. Caterina;
- realizzare l'alimentazione dell'insediamento turistico di Is Arenas;
- soddisfare la domanda crescente di approvvigionamento idrico in relazione alle previsioni di sviluppo urbanistico e turistico di tutti gli insediamenti;

Considerato che con contratto n° 12526 del 13.02.2012 la Società ABBANOA ha dato formale incarico all'ing. Fabio Fara per la predisposizione delle varianti urbanistiche semplificate ai sensi degli artt. 9 e 19 del D.P.R. 327/2001 per i comuni di Cabras, Nurachi, Riola Sardo e San Vero Milis;

Dato atto che la Società ABBANOA ha realizzato il progetto esecutivo per la realizzazione della condotta di alimentazione delle zone costiere e con nota prot. n° 19901 GAP in data 24.04.2019 (ns. prot. n° 2925 in data 24.04.2019) ha chiesto a questo Ente l'approvazione del progetto esecutivo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'adozione della variante al Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 10, comma 2, con le modalità e secondo le procedure dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.e ii, per le opere ricadenti nel territorio comunale di Nurachi;

Preso atto che:

- con nota prot. n° 9129 GAP in ata 20.02.2019 la Società ABBANOA ha avviato la procedura espropriativa dei lavori denominati "Schema 31 Tirso – Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis" trasmettendo al comune di Nurachi l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio della ree interessate, di approvazione del progetto esecutivo e di dichiarazione di pubblica utilità;
- la pubblicazione di avviso è stata pubblicata sull'Albo pretorio online del Comune di Nurachi per venti giorni consecutivi, dal 22.02.2019 al 15.02.2019, numero registro 181;
- con determinazione del Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano – Medio Campidano n° 158, prot. n° 6473 del 19.02.2019 l'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e ss.mm. e ii., con la procedura prevista dal D.P.R. 31 del 13.02.2017, la Società ABBANOA S.p.A. alla realizzazione delle opere denominate "Schema 31 Tirso – Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis", ricadenti nei Comuni di Cabras, Oristano, Nurachi, Riola Sardo e San Vero Milis (rinnovo autorizzazione paesaggistica rilasciata dell'Ufficio Tutela del Paesaggio con determinazione n° 3367, prot. n° 48615 del 14.10.2013);
- con determinazione della Direzione generale del Servizio del Genio Civile di Oristano n° 9990/278 del 19.03.2014 l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n° 523 e il parere ex art. 136 del R.D. n° 368/1904, inerente l'attraversamento dei corsi d'acqua e canali nei Comuni di Riola Sardo, Cabras e Nurachi, compresi nell'intervento denominato denominato "Schema 31 Tirso – Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis";
- l'intervento in oggetto, nel 2009, è stato sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), a conclusione della quale la Giunta Regionale, con deliberazione n° 25/39 del 19.05.2011, ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale positivo, a condizione che fossero recepite una serie di prescrizioni;

- con nota prot. n° 21950 in data 13.10.2014, la Direzione generale dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente, Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.), su apposita istanza di parere avanzata dalla Società ABBANOA, ha comunicato che per l'intervento denominato "Schema 31 Tirso – Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis" non è necessario presentare una nuova istanza di V.I.A./Verifica/V.Inc.A. di competenza del S.A.V.I.;

Dato atto che:

- sono state adempiute le formalità previste dall'art. 16 D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e ss.mm. e ii. ed è stato dato formale avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per l'approvazione del progetto esecutivo con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- il progetto esecutivo risulta parzialmente in difformità dal Piano Urbanistico Comunale, in quanto l'area non risulta preordinata all'esproprio e che pertanto necessita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii. e art. 19 DPR. 327/2001 e ss.mm. e ii.;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001 l'iter del procedimento espropriativo comporta come fasi necessarie:
 - la previsione dell'opera da realizzare nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e l'apposizione sul bene da espropriare del vincolo preordinato all'esproprio;
 - la dichiarazione di pubblica utilità;
- ai sensi dell'art. 9, comma 1 un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità;
- ai sensi dell'art. 9, comma 2, il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 se la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, dandone espressamente atto, con il ricorso ad una variante al piano urbanistico da realizzare, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, comma 2 e seguenti del D.P.R. n° 327/2001;
- l'approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. a) del D.P.R. n° 327/2001;
- ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. n° 327/2001, l'approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio Comunale comporta altresì adozione di variante allo strumento urbanistico;

Rilevato che con nota prot. n° 4121 in data 07.06.2019 il Servizio tecnico comunale ha espresso il seguente parere favorevole alla realizzazione dell'intervento denominato "Schema 31 Tirso – Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis", per quanto riguarda i contenuti del progetto esecutivo e le modalità seguite per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, sia per le aree destinate ad asservimento (attraversate dalle condotte) sia per le aree destinate ad esproprio (sulla quale dovrà sorgere il nuovo partitore). Inoltre, con la stessa nota ha chiesto alla Società ABBANOA di integrare la documentazione trasmessa a corredo della variante "semplificata" al Piano Urbanistico Comunale, *che prevede l'inserimento dell'opera rete idrica nella zonizzazione del Piano Urbanistico Comunale sulla base degli elaborati grafici che definiscono il tracciato e le zone da espropriare e da asservire ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 12 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con il D.P.R. 08.06.2001 n. 327*, indicando puntualmente le condizioni che determinano la classificazione della variante come non sostanziale, al fine di recepirle nella delibera del Consiglio Comunale di adozione, come richiesto dal comma 28 dell'art. 20 della L.R. 45/1989 e ss.mm. e ii.;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 18-07-2019 COMUNE DI NURACHI Pag. 4

Vista la nota prot. n° 32934 in data 05.07.2019 (ns. prot. n° 4862 in data 05.07.2019) con la quale la Società ABBANOVA ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, inerente la relazione istruttoria ai sensi dell'art. 20, comma 29 della L.R. 45/1989 e del punto 3.3 dell'atto di indirizzo di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 5_48 del 29.01.2019, atta a dimostrare che la variante urbanistica richiesta per i lavori di "Schema 31 Tirso – Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis" è in possesso di tutte le caratteristiche per essere classificata come variante urbanistica non sostanziale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/1989;

Visto il progetto esecutivo dei lavori denominati "Schema 31 Tirso – Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis", redatto per conto della Società ABBANOVA S.p.A. dal gruppo di progettazione rappresentato da Finalca Ingegneria s.r.l., di importo complessivo pari ad € 11 382 086,90 che, seppure non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il progetto esecutivo dei lavori denominati "Schema 31 Tirso – Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis", redatto per conto della Società ABBANOVA S.p.A. dall'ing. Davide Deidda, per la parte relativa agli espropri e asservimenti (planimetrie catastali, visure catastali ed elenco ditte) indicanti le aree private destinate da asservire (attraversate dalle condotte) e le aree private da espropriare (sulla quale dovranno sorgere gli impianti) che, seppure non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la variante urbanistica non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale di Nurachi, redatta dall'ing. Fabio Fara per conto della Società ABBANOVA S.p.A. (agli atti dell'Ente) composta dai seguenti elaborati:

- ✓ Tavola A – Relazione illustrativa;
- ✓ Tavola B – P.U.C. vigente,
- ✓ Tavola C – Norme di attuazione vigenti,
- ✓ Tavola D – P.U.C. in variante,
- ✓ Tavole E – Norme di attuazione in variante,

Dato atto che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica illustrativa (estratto) *la variante predisposta nell'ambito del progetto dei lavori di "Schema n° 31 Tirso – Condotta di alimentazione delle zone costiere", viene proposta dalla Società ABBANOVA S.p.A., gestore unico del servizio integrato della Regione Sardegna, all'Amministrazione comunale di Nurachi col fine di istituire il vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento per la realizzazione delle opere contenute nel progetto richiamato in oggetto. La variante prevede l'inserimento dell'opera rete idrica nella zonizzazione del Piano Urbanistico Comunale sulla base degli elaborati grafici che definiscono il tracciato e le zone da espropriare e da asservire, ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 12 del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 08.06.2001, n° 327. Il Comune di Nurachi è interessato, oltre che dalla realizzazione delle linee di adduzione, anche dalla costruzione di un idoneo partitore in pressione, denominato "Mandrinas", che consente il trasferimento di una portata verso Nurachi. Si prevede di alimentare gli insediamenti da soddisfare mediante un collegamento all'impianto di potabilizzazione di Sili, sfruttando in parte condotte esistenti. In questo modo si garantirà l'alimentazione provvisoria del serbatoio di Capo Mannu e di parte dei centri abitati alimentati attualmente dall'acquedotto del "Mandrinas" (Riola Sardo, Nurachi, Baratili) liberando così parte delle risorse di quest'ultimo acquedotto, così come già previsto dal N.P.R.G.A., a favore delle zone turistiche di Cuglieri;*

Considerato che l'articolo 20, comma 26, della L.R. 45/1989 e ss.mm. e ii. prevede che costituiscono varianti "non sostanziali" al Piano urbanistico le modifiche allo stesso Piano non ricomprese nelle varianti sostanziali (rub. comma 23 art. 20) e nei casi non costituenti variante (rub. comma 25 art 20);

Preso atto che la variante al Piano Urbanistico Comunale che si intende attuare può essere definita "non sostanziale", secondo quanto stabilito dal Servizio tecnico comunale e riportato nella relazione istruttoria del professionista incaricato della redazione della variante urbanistica, per le seguenti motivazioni:

- la variante urbanistica modifica le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione di zona, senza incidere sui parametri urbanistici (lett. f, punto 3.3 atto di indirizzo). A tal proposito si evidenzia che le opere "Schema 31 Tirso

– Condotta di alimentazione delle zone costiere del Sinis” sono classificate come opere strutturali (acquedotto) comprensive di impianti di modeste dimensioni quali pozzetti o partitori idrici. Tali tipologie di opere sono svincolate dall’obbligo del rispetto degli indici volumetrici e dalle destinazioni di zona e, pertanto, la loro previsione non comporta la modifica delle destinazione urbanistica di zona;

- la modifica della destinazione d’uso è necessaria in quanto il nuovo uso previsto in variante è “condotta idrica (opera acquedottistica)”, comprese le opere di piccole dimensioni (pozzetti e impianti);
- i partitori idrici non sono di dimensioni significative in termini di superficie di sedime in quanto l’area interessata per la loro realizzazione occupa una superficie inferiore a ½ ettaro per cui non si rende necessario effettuare una variante la relativa modifica della destinazione di zona;
- secondo il punto 3.1 delle linee di indirizzo riguardanti le varianti sostanziali si può affermare che:
 - la variante urbanistica non interessa l’intero territorio comunale o modifica l’impianto complessivo del Piano. Le opere oggetto di variante urbanistica non comportano modifiche che abbiano incidenza generalizzata sul Piano quali modifiche di tipo regolamentari o di indici di parametro di Piano. Le opere infatti non hanno una valenza tale da interessa l’intero territorio comunale o da incidere sulla struttura complessiva del Piano;
 - le opere oggetto di variante non incrementano la previsione insediativa in quanto trattasi di infrastrutture idriche (acquedotto);
 - le opere oggetto di variante non modificano la qualificazione degli ambiti territoriali individuati nel P.U.C. Infatti le opere in argomento sono infrastrutture a rete compatibili con le destinazioni di zona di piano e la relativa disciplina normativa;
 - le opere oggetto di variante non adeguano o conformano il piano al P.P.R. o modificano norme di tutela e salvaguardia afferenti i beni paesaggistici. Infatti, trattasi di opere di costruzione di una infrastruttura idrica che non comportano adeguamento o conformazioni del Piano al P.P.R. o modifiche alle norme di tutela e salvaguardia afferenti beni paesaggistici;

Dato atto che le varianti non sostanziali seguono la procedura delineata nei commi dal 28 al 34 dell’art. 20 della L.R. 45/1989 e ss.mm. e ii.;

Vista la legge 17.8.1942 n° 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 22.12.1989 n° 45 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’articolo 20, così come riscritto dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2019, n° 1;

Visto l’atto d’indirizzo ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2019 (legge di semplificazione 2018) in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio, allegato alla Deliberazione G.R. n° 5/48 del 29.1.2019

Visto il Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 05.09.2006;

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n° 327 Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità e ss.mm. e ii.;

Visto l’articolo 1 della Legge Regionale 31.07.1996 n° 32 “Accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche”, così come modificato dalla L.R. 04.02.2016, n° 2;

Visto il vigente Piano Urbanistico Comunale, approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n° 48 in data 13.11.2010, integrato dalla deliberazioni n° 8 del 29.03.2012 e n° 34 del 31.10.2012, emanate in recepimento delle prescrizioni impartite dall’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, valutato coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, come stabilito delle determinazioni del Direttore Generale dello stesso Assessorato n° 1988/DG del 29.04.2011 e n° 5498/69928/DG del 06.12.2012;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 18-07-2019 COMUNE DI NURACHI Pag. 6

Visto l'articolo 12, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", per quanto riguarda le misure di salvaguardia, che decorrono dalla data di adozione della presente variante urbanistica;

Visti ed esaminati gli elaborati relativi allo "Schema n° 31 TIRSO – Condotta di alimentazione zone costiere" – approvazione progetto esecutivo, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e ADOZIONE variante al Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 10, comma 2, con le modalità e secondo le procedure dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.e ii., redatti dai tecnici incaricati dalla Società ABBANOVA e ritenuti conformi alle norme e prescrizioni delle leggi e decreti sopra citati;

Ritenuto necessario adottare, ai sensi del citato art. 20 della L.R. n° 45/89 e ss.mm. e ii., la variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale, inerente le opere ricadenti nel territorio di questo Comune, comprese nell'intervento denominato "Schema n° 31 TIRSO – Condotta di alimentazione zone costiere";

Ritenuto, altresì, di dover apporre il vincolo preordinato all'esproprio, di dover approvare il progetto esecutivo e di dover dichiarare la pubblica utilità delle aree ricadenti nel territorio del Comune di Nurachi interessate dai lavori di "Schema n° 31 TIRSO – Condotta di alimentazione zone costiere", sia per le aree destinate ad asservimento (attraversate dalle condotte) sia per le aree destinate ad esproprio (sulla quale dovrà sorgere il nuovo partitore);

Precisato che la dichiarazione di pubblica utilità diventerà efficace nel momento in cui diverrà efficace la variante con la quale viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

Ritenuto, infine, di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori ricadente nel territorio del Comune di Nurachi e compresi nell'intervento denominato "Schema n° 31 TIRSO – Condotta di alimentazione zone costiere", redatto dalla Società ABBANOVA S.p.A.;

Ricordato quanto disposto dall'art. 78, comma 2 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm. e ii. che dispone: *gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;*

Acquisito sul presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL. n° 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., per quanto di competenza del Comune di Nurachi, il progetto esecutivo dei lavori di "Alimentazione delle zone costiere – Schema n° 31 TIRSO", proposto dalla Società ABBANOVA (agli atti dell'Ente) che, seppure non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo costituisce adozione di variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 1 e 2 del D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e dell'art. 1 della Legge Regionale 31 luglio 1996 n° 32;
3. di adottare, secondo lo schema procedimentale stabilito dell'art. 20 della L.R. 22.12.1989 n° 45, la variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale descritta negli elaborati progettuali redatti dall'ing. Fabio Fara, per conto della Società ABBANOVA (agli atti dell'Ente) che comprende i seguenti elaborati che, seppure non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - ✓ Tavola A – Relazione illustrativa;
 - ✓ Tavola B – P.U.C. vigente,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 18-07-2019 COMUNE DI NURACHI Pag. 7

- ✓ Tavola C – Norme di attuazione vigenti,
 - ✓ Tavola D – P.U.C. in variante,
 - ✓ Tavole E – Norme di attuazione in variante,
4. di dare atto che la variante al Piano Urbanistico Comunale che si intende attuare può essere definita “non sostanziale”, secondo quanto stabilito dal Servizio tecnico comunale e riportato nella relazione istruttoria del professionista incaricato della redazione della variante urbanistica, per le motivazioni puntuali riportate nella premessa che indicano le condizioni che determinano la classificazione della variante come non sostanziale;
 5. di dare atto che il perfezionamento della presente variante urbanistica costituisce apposizione di vincolo preordinato all’esproprio su tutte le aree interessate dalla variante urbanistica, necessarie per la realizzazione dei lavori denominati “Alimentazione delle zone costiere – Schema n° 31 TIRSO”, ricadenti nel territorio del Comune di Nurachi, sia per le aree destinate ad asservimento (attraversate dalle condotte) sia per le aree destinate ad esproprio (sulla quale dovrà sorgere il nuovo partitore), ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 2 e 19, comma 2 del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 e ss.mm. e ii. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
 6. di dare altresì atto che il progetto in questione viene approvato, anche ai fini della pubblica utilità dell’opera, e pertanto viene dichiarata tale pubblica utilità ai sensi degli articoli 12 e 17 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii.;
 7. di dare ancora atto che con la presente deliberazione viene fissato in 5 anni il termine per l’adozione del decreto di espropriazione ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del D.P.R. 8.6.2001, n° 327 e ss.mm. e ii. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), salvo proroghe da concedersi in base alla vigente normativa;
 8. di stabilire, secondo il combinato disposto dell’articolo 20, commi dal 29 al 32 della L.R. n° 45/1989, dell’art. 1 della Legge Regionale n° 32/1996 e dell’articolo 10, comma 2, del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, i seguenti termini:
 - ✓ il termine per la trasmissione alla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati, comprensivi di “un prospetto del quale emerga il raffronto tra il piano vigente e la variante relativamente al dimensionamento, all’allocazione delle relative previsioni insediative, al rispetto degli standard” è stabilito in 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante al Piano Urbanistico Comunale;
 - ✓ qualora la qualificazione della variante da parte dell’Assessorato regionale sia corretta, nei successivi 15 giorni la variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale in oggetto è pubblicata mediante deposito presso la segreteria del Comune, a disposizione degli interessati. Dell’avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del Comune. Ai fini della piena conoscibilità la variante, competa di tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune;
 - ✓ entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione della variante e presentare osservazioni, in forma scritta;
 - ✓ nei 30 giorni successivi, la variante è approvata, previo esame delle osservazioni pervenute, con deliberazione del Consiglio comunale e pubblicata, unitamente ai relativi allegati, nel sito internet istituzionale del Comune e per estratto sul BURAS,
 9. di dare atto che dal momento dell’adozione della variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale denominata e fino alla sua definitiva approvazione trova applicazione l’articolo 12, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, per quanto riguarda le misure di salvaguardia, in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con le disposizioni contenute nella variante al nuovo strumento urbanistico;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 18-07-2019 COMUNE DI NURACHI Pag. 8

10. di dare atto che le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione della variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale di Nurachi e dell'approvazione definitiva sul BURAS e, comunque, tutte le spese che sarà necessario sostenere per dare attuazione alla variante in oggetto saranno a carico della Società ABBANOA. Tuttavia, al fine di non creare rallentamenti al processo di approvazione della variante, il Comune di Nurachi potrà anticipare le spese che verranno successivamente rimborsate dalla Società ABBANOA;
11. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società ABBANOA S.p.A. nella sede amministrativa ubicata in Cagliari nel viale Diaz n° 77;
12. inoltre, con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13 del dlgs n° 267/2000, ai fini dell'avvio delle procedure previste dalla normativa regionale per dare attuazione alla variante non sostanziale al Piano Urbanistico comunale.

Pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

PARERE: in ordine alla Regolarità tecnica

Nurachi, li: **Il Responsabile del Servizio**
Mastinu Antonio

Firme all'originale dei soli sottoscritti :

Il Presidente
F.to Renzo Ponti

Il Segretario Comunale
F.to Gloria Silvia Paola Sanna



ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :

è stata pubblicata all'albo pretorio in data..... **22-07-2019 al n. 677**

è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data..... **22-07-2019**

è divenuta esecutiva in data..... **18-07-2019**

Nurachi, 22-07-2019



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Nurachi, li 22-07-2019



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Sanna